

4.2.1.1.

Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM)

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali,

nonché l'articolo 6 lettera b della Legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico nella Confederazione svizzera,

la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970,

visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,

fatto riferimento all'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,

decretano:

Il Consiglio federale svizzero e la CDPE hanno emanato ciascuno un proprio atto legislativo, ma di contenuto coordinato, per i rispettivi ambiti di competenza. La presente edizione riunisce le due regolamentazioni (Accordo amministrativo Consiglio federale/CDPE, articolo 1 capoverso 3).

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza/il presente regolamento disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai cantoni.

Art. 2 Effetto del riconoscimento

¹Il riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime.

²Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

³In particolare danno diritto all'ammissione:

- a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991,
- b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche¹ e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari², o
- c. alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantionali corrispondenti³.

2. Condizioni per il riconoscimento

Art. 3 Principio

In virtù della presente ordinanza/del presente regolamento gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un cantone lo

¹ RS 811.112.1

² RS 817.0

³ Regolamentazioni intercantionali: Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali; Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997

sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.

Art. 4 Scuole di maturità

Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del settore secondario II oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 5 Obiettivi degli studi

¹Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire alle proprie allieve e ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia alle allieve e agli allievi la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche delle loro allieve e dei loro allievi.

²Le maturande e i maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l'astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.

³Le maturande e i maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.

⁴Le maturande e i maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue

dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 6 Durata degli studi

¹La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno dodici anni.

²Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.

³Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.

⁴Le scuole di maturità possono ammettere allieve e allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso le allieve e gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità.

Art. 7 Corpo insegnante

¹Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario.⁴

²Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.

⁴ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

Art. 8 Piani di studio

L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.

Art. 9 Materie di maturità

¹Le discipline fondamentali, l'opzione specifica, l'opzione complementare e il lavoro di maturità costituiscono l'insieme delle materie di maturità.⁵

²Le discipline fondamentali sono:

- a. la lingua prima,
- b. una seconda lingua nazionale,
- c. una terza lingua (una terza lingua nazionale, inglese o una lingua antica),
- d. la matematica,
- e. la biologia,
- f. la chimica,
- g. la fisica,
- h. la storia,
- i. la geografia,
- k. le arti visive e/o la musica.⁶

^{2bis}I cantoni hanno la possibilità d'offrire la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.⁷

³L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

- a. lingue antiche (latino e/o greco),
- b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo),
- c. fisica e applicazioni della matematica,
- d. biologia e chimica,

⁵ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

⁶ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

⁷ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

- e. economia e diritto,
- f. filosofia/pedagogia/psicologia,
- g. arti visive, e
- h. musica.

⁴L'opzione complementare va scelta tra le seguenti discipline:

- a. fisica,
- b. chimica,
- c. biologia,
- d. applicazioni della matematica,
- d^{bis} informatica,⁸
- e. storia,
- f. geografia,
- g. filosofia,
- h. insegnamento religioso,
- i. economia e diritto,
- k. pedagogia/psicologia,
- l. arti visive,
- m. musica, e
- n. sport.

⁵Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.

^{5bis}Tutti gli allievi devono seguire un corso introduttivo obbligatorio in economia e diritto.⁹

⁶Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).

⁷Nella disciplina fondamentale "seconda lingua nazionale" deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei cantoni plurilingui una seconda lingua del cantone può essere definita come "seconda lingua nazionale".

⁸ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

⁹ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

Art. 10 Lavoro di maturità

Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.

Art. 11 Proporzione dei rispettivi settori di studio

Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:

- a. per le discipline fondamentali e obbligatorie:
- | | |
|---|---------------------|
| 1. lingue:
(lingua prima, seconda e terza lingua) | 30–40% |
| 2. matematica e scienze sperimentali:
(biologia, chimica e fisica) | 25–35% |
| 3. scienze umane:
(storia, geografia, introduzione all'economia
e al diritto, nonché ev. filosofia) | 10–20% |
| 4. arti:
(arti visive e/o musica) | 5–10% ¹⁰ |
- b. per le opzioni:
opzione specifica e opzione complementare,
nonché lavoro di maturità: 15–25%

Art. 11^{bis} Interdisciplinarietà¹¹

Ogni scuola provvede a familiarizzare gli allievi e le allieve ad un metodo di lavoro interdisciplinare.

Art. 12 Terza lingua nazionale

Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua na-

¹⁰ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

¹¹ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

zionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del paese.

Art. 13 Romancio

Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (articolo 9 capoverso 2 lettera a).

Art. 14 Materie d'esame

¹Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.

²Si tratta delle materie seguenti:

- a. la lingua prima,
- b. una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7,
- c. la matematica,
- d. l'opzione specifica, e
- e. un'altra materia secondo le disposizioni cantonali.

Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

¹Le note di maturità sono assegnate:

- a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso;
- b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento;
- c. al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione.¹²

²Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali.

¹² Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

Art. 16 Criteri di riuscita

¹Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.

²Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità giusta l'articolo 9 capoverso 1:¹³

- a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
- b. non figurino più di quattro note inferiori al 4.¹⁴

³Per l'ottenimento dell'attestato di maturità sono autorizzati due tentativi.

Art. 17 Insegnamento di base in inglese

Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento di base in questa disciplina.

3. Disposizioni particolari

Art. 18 Menzione bilingue

La menzione bilingue, attribuita da un cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.

Art. 19 Esperienze pilota¹⁵

¹Le disposizioni di questa ordinanza/di questo regolamento possono essere oggetto di deroga per permettere delle esperienze pilota e per le scuole svizzere all'estero.

¹³ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

¹⁴ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

¹⁵ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

²La concessione di deroghe per le esperienze pilota spetta alla Commissione svizzera di maturità e per le scuole svizzere all'estero spetta al Dipartimento federale dell'interno¹⁶ e al Comitato della CDPE.

Art. 20 Aspetti formali dell'attestato di maturità

¹L'attestato di maturità reca:

- a. la dicitura "Confederazione Svizzera" e il nome del cantone,
- b. la menzione "Attestato di maturità rilasciato conformemente all'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale del 16 gennaio/15 febbraio 1995",
- c. il nome della scuola che lo rilascia,
- d. il cognome, il nome, il luogo d'origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita della titolare o del titolare,
- e. il periodo durante il quale la titolare o il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato,
- f. le note ottenute nelle materie menzionate nell'articolo 9 capoverso 1,¹⁷
- g. il tema del lavoro di maturità,¹⁸
- h. se è il caso, la menzione "maturità bilingue" con l'indicazione della seconda lingua, e
- i. le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola.

²Nell'attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo.

¹⁶ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

¹⁷ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

¹⁸ Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

4. Commissione svizzera di maturità

Art. 21

I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

5. Procedura

Art. 22 Competenze

¹Il cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.

²In merito alle richieste decide il Dipartimento federale dell'interno¹⁹ e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità.

Art. 23 Rimedi di diritto

a. a livello federale

Il Governo cantonale competente può interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno²⁰. La procedura è retta dalle disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa federale.

b. a livello intercantonale

¹Se il Comitato rifiuta il riconoscimento, il cantone e i responsabili della scuola interessata, che sono toccati dalla decisione, possono ricorrere entro il termine di 60 giorni all'assemblea plenaria della CDPE.

¹⁹ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

²⁰ A partire dal 1° gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

²La decisione dell'assemblea plenaria può essere impugnata dal cantone con azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale (LTF)²¹. I responsabili della scuola interessata possono interporre ricorso davanti allo stesso tribunale giusta l'articolo 82 LTF.

6. Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del Consiglio federale del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

a. a livello federale

I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

b. a livello intercantonale

Il cantone deve poter dimostrare, entro otto anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.

Art. 25^{bis} Disposizioni transitorie per le modifiche del 14 giugno 2007²²

¹Le domande di riconoscimento depositate sotto il diritto previgente sono valutate giusta il diritto previgente.

²Le domande di riconoscimento depositate dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 14 giugno 2007 sono valutate giusta il nuovo diritto.

²¹ Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

²² Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007

³Le formazioni, i cui attestati (attestati di maturità) sono stati riconosciuti giusta il diritto previgente devono essere adattate al nuovo diritto entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche del 14 giugno 2007. Gli adattamenti effettuati devono essere sottoposti alla Commissione svizzera di maturità per la verifica.

Art. 26 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza/il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.

²*abrogato*²³

Berna, 16 gennaio 1995

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Schmid

Il segretario generale:
Arnet

Berna, 15 febbraio 1995

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:
Villiger

Il cancelliere della Confederazione:
Couchepin

²⁰Modifica del 14 giugno 2007; entrata in vigore il 1° agosto 2007